

---

# **REGOLAMENTO AZIENDALE**

***Divieto di fumo nell' Azienda per l'Assistenza  
Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale"***

**Approvato con Decreto n del 2016**

---

## **Art.1 - Principi**

1. L'Azienda per i l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" (di seguito "AAS 5") disciplina con il presente regolamento, il divieto di fumo previsto dalla normativa statale e regionale, e specificatamente dalla L. n. 3 del 16/01/2003 e s.m.i., dal DPCM 23/12/2003, dall'Accordo Conferenza Stato Regioni 16 dicembre 2004, dalle Linee di indirizzo della Regione Friuli Venezia Giulia sul tabagismo 2009-2011 (allegato alla delibera n. 2920 del 30/12/2008), dal d.lgs. 12/1/2016 n. 6, dalla Circolare del Ministero della Salute 4/2/2016, nonché ogni altra normativa statale e regionale in materia.
2. L'AAS 5 si prefigge di:
  - proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
  - sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare;
  - fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

## **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare presso l'AAS 5, in attuazione della normativa indicata nell'art. 1 c. 1 e in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81 e della L.R. 1/84.
3. Il regolamento si applica a tutti coloro che frequentino a qualsiasi titolo l'AAS 5. L'ambito di applicazione è indicato nell'art. 3.
4. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dalla AAS 5 secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

## **Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumo**

1. È vietato fumare:
  - a) in tutti i locali chiusi di proprietà dell'AAS 5 o da essa utilizzati a qualsiasi altro titolo;
  - b) nelle pertinenze esterne dei presidi ospedalieri dell'AAS 5 (Pordenone, S. Vito, Spilimbergo, Maniago e Sacile), per tali intendendosi le cose (parchi, strade, parcheggi, autorimesse..) destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento dei fabbricati in cui è effettuata l'attività istituzionale dei presidi ospedalieri;
  - c) limitatamente ai dipendenti dell'AAS 5, è inoltre vietato fumare anche nelle pertinenze esterne degli altri fabbricati utilizzati dall'AAS 5 (sede centrale, sedi distrettuali.), in quanto il dipendente in servizio attivo rappresenta l'immagine dell'azienda riguardo gli stili di vita salutari;
  - d) in tutti gli autoveicoli di proprietà dell'AAS 5 o da essa utilizzati a qualsiasi altro titolo.

---

#### **Art. 4 – Cartellonistica**

1. Presso i beni immobili dell'AAS 5 nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 5 successivo. Tali soggetti saranno individuati nominalmente con atto formale come previsto all'art. 5 c. 2 lett. a).
2. A bordo degli automezzi dell'Azienda sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo di divieto di fumo.

#### **Art. 5 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa**

1. I Direttori dei Dipartimenti/Distretti/Strutture Operative Complesse sono responsabili dell'applicazione della normativa presso i beni immobili assegnati ai loro Dipartimenti/Distretti/Strutture Operative Complesse.
2. In particolare costoro devono nelle strutture da loro dirette:
  - a) Individuare e incaricare, con atto formale comunicato all'interessato, e formare i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni.  
I soggetti designati, previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito.  
I suddetti nominativi, e ogni loro variazione, devono essere comunicati per iscritto al Gruppo di coordinamento, costituito con decreto del Direttore Generale, che provvederà ad aggiornare l'apposito registro tenuto presso la Struttura Affari Legali.
  - b) Vigilare sulla presenza dei cartelli e sull'aggiornamento dei nominativi indicati.
  - c) Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di cui al punto a) che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Nel caso in cui i Responsabili dell'applicazione della normativa, di cui al primo comma del presente articolo, non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome sarà riportato sul cartello.

#### **Art. 6 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto**

1. I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nominati con le modalità di cui all'art. precedente, devono essere dotati di cartellino di riconoscimento aziendale e devono partecipare a iniziative di aggiornamento nella materia in oggetto organizzate dall'amministrazione.
2. Ad essi compete:
  - vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto
  - accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore
  - redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dall'articolo 7
  - compilare periodicamente le schede relative al monitoraggio ambientale del divieto di fumo in Azienda e l'attività del personale accertatore; i tempi e le modalità della tenuta e della conservazione delle schede sono indicati dal Gruppo di coordinamento

---

## Art. 7 – Disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo

### 1. Sanzioni

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5 della L.3/2003 e s.m:

- a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275 (duecentosettantacinque);
- b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento di una somma da Euro 220 (duecento venti) a Euro 2.200 (duemiladuecento).

### 2. Aggiornamento delle sanzioni

L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche di legge nazionali o regionali.

### 3. Accertamento e Contestazione

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di contestazione.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'accertamento dell'infrazione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modello di verbale numerato e consegnato ad ogni incaricato (allegato al presente regolamento).

Il verbale di accertamento è redatto in tre copie:

- la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81 in caso di rifiuto a sottoscriverlo;
- la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- la terza va trasmessa, in tempi brevi, alla Struttura Affari Legali.

### 4. Pagamento

A norma dell'art. 16 della L. 689/81 e dell'art 7 L.R. 1/84 è ammesso il pagamento di una somma uguale alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, oltre alle spese del procedimento (spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Il personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento è effettuato dal trasgressore a mezzo di bollettino c/c postale o bonifico postale/bancario intestato all'AAS 5.

### 5. Notificazione e comunicazioni all'autorità competente

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Qualora non fosse possibile deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento.

Per la forma di contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente (L. 689/81 e L.R. 1/84).

La Struttura Affari Legali, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento di cui al comma 3:

- curerà la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stata fatta la contestazione immediata,
- provvederà all'inoltro all'Ufficio competente dell'AAS 5, del rapporto e della comunicazione di notificazione ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81,
- procederà alla verifica dell'avvenuto pagamento. Qualora non risulti effettuato il pagamento, avvierà il procedimento di riscossione forzata.

---

#### 6. Scritti difensivi

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 e della L.R. 1/84, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire alla Struttura Affari Legali dell'AAS 5, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal responsabile della medesima Struttura.

L'autorità competente applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza-ingiunzione.

#### **Art. 8 - Sanzioni disciplinari**

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti in caso di gravi e ripetute infrazioni del presente regolamento. A tal fine siffatte infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate all'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari.

#### **Art. 9 - Sostegno ai fumatori nella scelta di smettere di fumare**

L'AAS 5 si impegna a realizzare ogni azione utile per i fumatori che intendano smettere di fumare, dandone diffusione anche ai dipendenti. Tali azioni verranno sviluppate di concerto con i Medici Competenti aziendali, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Dipartimento della Prevenzione e l'apposito Servizio delle Dipendenze.

**VERBALE DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. \_\_\_\_\_**

**Art. 1 L. 584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 52/20° L. 448/2001 - art. 51 L. 3/2003**

(stampato tipo)

In data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso il reparto, servizio \_\_\_\_\_  
il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di funzionario formalmente incaricato  
dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo, dà atto di avere rilevato che:

il sig./la sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente

a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 584/1975, D.P.C.M. 14/11/1985, art.51 Legge 3/2003 in quanto  
ha fumato:

- in un locale chiuso  nelle pertinenze esterne dei presidi ospedalieri  
 in un autoveicolo aziendale  altro \_\_\_\_\_

la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di  
lattanti o bambini fino ai 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata.

la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato:

la violazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore

risulta obbligato in solido il Sig. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, per la presente violazione è ammesso, con effetto liberatorio per  
tutti gli obbligati, il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

- € 55,00 pari al doppio del minimo edittale  € 110,00 pari al doppio del minimo edittale previsto per  
le violazioni commesse in presenza di una donna in  
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o  
bambini fino ai 12 anni.

Il trasgressore/obbligato in solido è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di  
contestazione o di notificazione:

- mediante c/c postale n. 10058592 intestato all'AAS 5 Friuli Occidentale Servizio Tesoreria,  
indicando numero e data del presente verbale
- mediante Bonifico Bancario alla Tesoreria di questa Azienda, con valuta a nostro beneficio, presso:

**UNICREDIT BANCA S.p.A. - Tesoreria AAS 5 - Pordenone – IT31G0200812510000104095551 - causale:  
"Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative art. 51 della L. 3/2003"**

Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione (in via personale o a mezzo notifica) del presente verbale  
di contestazione, gli interessati possono presentare eventuali scritti difensivi, richieste di audizione e documenti  
alla Struttura Affari Legali dell'AAS 5.

Il trasgressore

Il verbalizzante

**RELATA DI NOTIFICA**

Copia del presente verbale è stata notificata al trasgressore/obbligato in solido:

- personalmente  
 mediante servizio postale con raccomandata n. \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Il Ricevente

L'incaricato della notifica

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TECLA DEL DO'

CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U

DATA FIRMA: 31/05/2016 17:29:19

IMPRONTA: B6B8E6331A2833329CCF5A3361488F30A2C59BF9B837A26C3AA1C5938011F6E0  
A2C59BF9B837A26C3AA1C5938011F6E0C92781A8EB38FACA39690C8EED4DFB5C  
C92781A8EB38FACA39690C8EED4DFB5C13145DE23919596E67AB7404BECA0224  
13145DE23919596E67AB7404BECA0224449B19225522B596E99F4DA5F58C9575

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 31/05/2016 17:37:16

IMPRONTA: 73F00CF36782563B3E0E061D4D531AF5C20829B7DCDBC7D638C97B41009E5DCB  
C20829B7DCDBC7D638C97B41009E5DCB82DC606F2941DD644C707FCB9D977C5F  
82DC606F2941DD644C707FCB9D977C5FA1531395B601F66D3196D2F9674D0536  
A1531395B601F66D3196D2F9674D0536C6C9AAD56698C362826AB980329895DF

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 31/05/2016 17:43:16

IMPRONTA: 398D6C7324F41F7E144793696840499D1FFD64B1F9D6C2560588D1617039E5F1  
1FFD64B1F9D6C2560588D1617039E5F106CBC210312634FA4A0D4A8D971FD31F  
06CBC210312634FA4A0D4A8D971FD31FB400D327F5B6453783A2EBD2B840F721  
B400D327F5B6453783A2EBD2B840F7212F0575ED39262CB200B5DD055D159974

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 31/05/2016 17:51:21

IMPRONTA: 85127BE9A836683748CB38B56AAFDDA81E09927065BEAE828AC96CD8A56A0FE7  
1E09927065BEAE828AC96CD8A56A0FE7D9D3B478CF108BA54B250BBBD1F7450E  
D9D3B478CF108BA54B250BBBD1F7450E2637D8CDAD73F403EB129410CF7E691A  
2637D8CDAD73F403EB129410CF7E691A28FEE747682CA9D37811C87F11C3CF5